

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

Destinatari tirocinio

soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs n.286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014)

Indennità di partecipazione

L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a € 300,00 lordi mensili o € 70,00 lordi settimanali e non può eccedere i € 600,00 lordi mensili o € 140,00 settimanali. Al tirocinante possono essere riconosciuti benefit non monetari o rimborsi spese, aggiuntivi e non sostitutivi dell'indennità (es. vitto).

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile.

Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Limiti all'attivazione del tirocini

Limiti numerici al numero di tirocinanti presenti contemporaneamente presso un medesimo soggetto ospitante:

- a) 1 tirocinante : nel caso di assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
 - b) 2 tirocinanti : nel caso di un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
 - c) Non più del 10% di tirocinanti (con arrotondamento all'unità superiore): nel caso di un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato maggiore di venti, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
- Il soggetto ospitante che ha più di venti dipendenti a tempo indeterminato può aumentare tale quota di tirocinanti se stipula un contratto della durata di almeno 6 mesi (se part-time con almeno il 50% delle ore settimanali previste da CCNL) come di seguito:

- un ulteriore tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- due ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- tre ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- quattro ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;

Consulta il regolamento